




REGIONE PUGLIA 		PROVINCIA DI TARANTO 		COMUNE DI CASTELLANETA 		COMUNE DI GINOSA 		
Denominazione impianto:		CONCA D'ORO						
Ubicazione:		Comune di Castellaneta (TA) – Contrada "CHIULLI"			Foglio: 100 - 101 - 102 - Agro di Castellaneta (Impianto FTV) Particelle: Varie			
		Comune di Ginosa (TA) – Contrada "LAMA DI POZZO"			Foglio: 119 - Agro di Ginosa (Area stazione Utente) Particelle: Varie			
PROGETTO DEFINITIVO								
IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA NOMINALE P=84,324240 MW, DELLE RELATIVE OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE AT-150 kV DI "RTN", RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELLANETA (TA) E DI GINOSA (TA) E PIANO AGRONOMICICO PER LA RIQUALIFICAZIONE A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA								
PROPONENTE		NEXT SOL PV II S.R.L. Via Eugenio Montale, 78 - 85025 Melfi (PZ) P.IVA: 02040540763 - PEC: nextsolpv2@pec.it						
CODICE AUTORIZZAZIONE: A1QVGF1								
ELABORATO						Tav. n° FV-CS-AB.32-00		
Verifica rapporto tra aree idonee D.Lgs 199/2021 e il progetto						Codice Pratica: STMG 201900895		
Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo			Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Ottobre 2023	Istanza per l'avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs 152-2006 e ss.mm.ii.			E.Savi	M.Mancini	S.Martano
PROJECT MANAGER ING. SERGIO MARTANO GEOM. FELICE SASSI						Spazio riservato agli Enti		

Sommario

1	Ubicazione progetto e identificazione aree idonee ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.....	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi progetto	3

1 Ubicazione progetto e identificazione aree idonee ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Premesso che l'area di impianto non è compresa tra le aree non idonee secondo DM come evidenziato nella tavola FV-CS-UR.29-00; di seguito è riportata una breve trattazione inerente il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e del rapporto tra aree idonee e progetto.

1.1 Introduzione

Il D.lgs. 199/2021 ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Infatti, il presente decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Nel Decreto sono definiti principi e criteri omogenei sul territorio nazionale per individuare le superfici "idonee" all'installazione di impianti da fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari quella individuata dal PNIEC. I criteri indicati erano:

- Minimizzare l'impatto ambientale e definire la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
- Indicare le modalità per individuare prioritariamente aree industriali dismesse o comunque aree compromesse, abbandonate o marginali come idonee alla installazione degli impianti.
- Tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici.
- Privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture già edificate e di aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, aree per servizi e logistica, aree non utilizzabili (incluso quelle agricole marginali o incolte), ciò compatibilmente con la disponibilità di risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica.

In quest'ottica sono state introdotte tramite l'art. 20, comma 8 una serie di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili dove sono garantite procedure autorizzative semplificate. Sono considerate aree idonee:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle Ferrovie dello Stato, nonché delle società concessionarie autostradali;
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale;
- c-ter) in assenza di vincoli di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/04:
 - Le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché le cave e miniere ed i siti di interesse nazionale;

- Le aree interne agli impianti industriali ed agli ‘stabilimenti’ (come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h del D.Lgs. 152/0687), nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - Le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/04 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda o dell’art 136. La fascia di rispetto è calcolata in 500 metri per gli impianti fotovoltaici.


L’art. 20 del D.lgs. 199/2021, “Disciplina per l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, è stato oggetto di numerose integrazioni e modifiche negli atti normativi, spesso di emergenza, successivi. Nella sua formulazione originale individuava la procedura per istituire nel quadro normativo ed autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili il concetto di “area idonea”. Procedura che rinvia ad uno o più Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto doveva essere emanato entro 180 gg, ma a oggi non è stato completato.

1.2 Analisi progetto

L’area su cui sarà installato l’impianto risulta essere nella sua quasi totalità (si rimanda per dettaglio alla figura qui sotto allegata) ricadere in area idonea secondo criterio c-quater, in quanto:

- l’area è esterna al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- l’area è esterna alla fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. 42/2004;
- l’area è esterna alla fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Una limitata parte dell’impianto, pur non ricadendo all’interno dell’area di notevole interesse pubblico “Gravina di Castellaneta”, ricade all’interno della fascia di 500 m dalla suddetta area. La mancata inclusione di tale ridotta porzione non pregiudica la compatibilità del progetto con quanto previsto dalla normativa di settore in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tenuto conto di quanto normato dal comma 7 dell’art.20 del D.lgs. 199/2021 e dell’assenza di aree non idonee ai sensi del DM 10/09/2010.



Aree Idonee secondo DLgs 199/2021

Legenda

Area Impianto

- Area idonea
- Area non agevolata
- Cavidotti M.T.

Criterio c-quater DLgs 199/2021

- 500 m da art. 136 DLgs 42/04

Beni paesaggistici DLgs 42/2004

- Art. 136 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- Art143_Componenti Botanico Vegetazionali
- Art143_Componenti Culturali Insediative
- Art143_Componenti Geomorfologiche
- Art143_Componenti Idrologiche
- Art. 142 Boschi
- Art. 142 Fiumi e torrenti, acque pubbliche

